

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2842 di lunedì 23 aprile 2012

I criteri di qualificazione dei formatori

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del **Diploma di scuola secondaria superiore**, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: **conoscenza, esperienza e capacità didattica**.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0251] ?#>

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

- **Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni**, nell'area tematica oggetto della docenza
- **Laurea coerente con le materie oggetto della docenza**, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
- **Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro** organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) **unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza** o in alternativa
- **Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP** (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **32 ore** negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

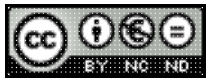
- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno **48 ore**, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

Dott.sa Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it